



COMUNE DI
BAGNO A RIPOLI

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO**

(approvato con Delibera C.C. n. 157 del 23/12/2025)

Indice

Preambolo.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Finalità e funzioni della Consulta del Territorio.....	3
Art. 3 Durata in carica.....	4
Art. 4 Organizzazione e composizione della Consulta del Territorio.....	4
Art. 5 Candidatura alla Consulta del Territorio.....	5
Art. 6 Presentazione delle candidature.....	6
Art. 7 Incontri, convocazioni e funzionamento.....	7
Art. 8 Presidente e vice presidente.....	7
Art. 9 Dotazione organizzativa.....	8
Art. 10 Norma transitoria.....	8
Art. 11 Entrata in vigore.....	8

Preambolo

La progressiva democratizzazione della pubblica amministrazione costituisce uno degli obiettivi di più complessa realizzazione della Carta costituzionale.

Proprio l'apertura della pubblica amministrazione alla partecipazione della cittadinanza nella formazione delle proprie decisioni, con il connesso ritrarsi della tradizionale posizione di primazia degli apparati pubblici, è espressione della concreta realizzazione di precetti costituzionali fondamentali.

Il volgere dei processi decisionali dei poteri pubblici al coinvolgimento di soggetti individuali e collettivi, tuttavia, trova la propria affermazione non soltanto nella Costituzione (laddove l'art. 3 colloca al centro dell'azione positiva dell'ordinamento la liberazione della persona identificando questa nella partecipazione alla vita democratica capace di attuare l'espressione attiva della persona), ma anche in alcune più recenti convenzioni internazionali (Convezione di Aarhus, Convenzione Europea del Paesaggio, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Le profonde riforme avviate in Italia sin dalla legge n. 241/1990 sono andate nel corso degli ultimi trent'anni ulteriormente rafforzandosi attraverso iniziative, interne e internazionali, orientate a rendere trasparenti e partecipati i processi decisionali della pubblica amministrazione.

Anche il Comune di Bagno a Ripoli intende apportare il proprio contributo, facendosi interprete - con il presente regolamento - delle istanze di partecipazione democratica che la Carta costituzionale indica tra i diritti inviolabili dell'individuo.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Lo Statuto del Comune di Bagno a Ripoli, al Titolo IV, promuove e valorizza forme di partecipazione popolare tramite la creazione di strumenti partecipativi dedicati, quali le libere forme associative, le assemblee, i comitati e le consulte. Attraverso tali strumenti il Comune intende avvalersi della partecipazione democratica dei cittadini ai processi decisionali.
2. Con il presente regolamento si disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Territorio in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

Art. 2 Finalità e funzioni della Consulta del Territorio

1. La Consulta del Territorio è uno strumento di Partecipazione dei cittadini e delle cittadine residenti nei territori delle frazioni del Comune di Bagno a Ripoli.

2. Ai soli fini del presente regolamento il Comune di Bagno a Ripoli si suddivide convenzionalmente nei seguenti 11 (undici) territori:

1 Bagno a Ripoli - Sorgane

2 Croce a Varliano - la Fonte Bigallo

3 Rimaggio - Candeli

4 Grassina

5 Ponte a Niccheri - Ponte a Ema

6 Antella

7 Balatro - Lappeggi

8 Capannuccia - Quarate

9 Osteria Nuova - San Donato

10 Vallina

11 Villamagna - Case San Romolo

3. La Consulta è un luogo di partecipazione, confronto e condivisione di riflessioni e idee nel riconoscimento dei valori della coesione e del rispetto reciproco, quali base per il benessere di tutta la cittadinanza e luogo di elaborazione di soluzioni innovative, progetti e iniziative.

4. La Consulta è da intendersi strumento di osservazione della vita dei territori che consente di raccogliere informazioni rilevanti sui temi e bisogni riconducibili alle comunità insediate e si sostanzia in uno spazio di progettazione di rete, di attuazione e verifica di iniziative nuove e concrete, di progettualità reale e condivisa.

5. La Consulta persegue, in particolare, le seguenti principali finalità:

- a) partecipare alla vita dell'amministrazione comunale in merito ai temi inerenti i territori;
- b) organizzare incontri su sollecitazione delle comunità territoriali o dell'amministrazione comunale;

- c) collaborare con l'amministrazione comunale nella promozione di incontri e progetti legati ai bisogni emergenti dei territori attraverso l'informazione, il dialogo e l'ascolto dei/delle cittadini/e delle frazioni;
- d) esprimersi, su richiesta degli organi istituzionali del Comune di Bagno a Ripoli, in merito a progetti relativi allo sviluppo urbano e sociale delle frazioni, in merito ai servizi erogati dall'amministrazione, ed in generale, in merito a temi su cui è utile assumere elementi di conoscenza da parte dei territori;
- e) elaborare proposte di documenti, da porre all'attenzione degli organismi e dei servizi dell'amministrazione comunale;
- f) esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali relativi alle frazioni.

6. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale hanno la facoltà di coinvolgere la Consulta nella formulazione di specifici progetti, programmi o attività e nell'organizzazione di iniziative.

Art. 3 Durata in carica

1. La durata in carica della Consulta è pari a quella del mandato del Sindaco e decade automaticamente allo spirare dei termini del mandato.
2. La partecipazione dei cittadini alla Consulta è volontaria e gratuita.

Art. 4 Organizzazione e composizione della Consulta del Territorio

1. La Consulta è composta da residenti nel Territorio che rappresentano, anche se privi della cittadinanza italiana. Ai fini del raggiungimento della maggioranza nelle decisioni, il numero dei componenti dovrà essere sempre dispari. In caso di parità nelle decisioni assunte nella seduta della Consulta, ai fini del raggiungimento della maggioranza il voto del Presidente vale doppio.
2. La composizione della Consulta può variare nel tempo per dimissioni dei suoi componenti. Il posto lasciato vacante per dimissioni ovvero per qualsiasi altra ragione può essere ricoperto da un nuovo componente.
3. I cittadini che intendano avanzare la propria candidatura per un determinato territorio dovranno:
 - 1.1 avere un'età non inferiore ad anni 16
 - 1.2 essere portatori di interessi del Territorio di appartenenza
 - 1.3 non ricoprire cariche politiche
 - 1.4 non ricoprire altri ruoli apicali in associazioni, comitati od organismi di cui al titolo IV dello Statuto
 - 1.5 essere residenti nel territorio per il quale presentano candidatura
4. Compete alla Consulta:
 - eleggere il/la Presidente e il/la vice presidente;
 - definire gli indirizzi per l'esercizio dei compiti del Presidente;
 - fornire i contributi e formulare le proposte di cui all'art. 2.

5. La Consulta dichiara, con decisione assunta a maggioranza dei componenti in carica, la decadenza del singolo componente o del/della Presidente ove sia constatato:

- a) il venir meno dei requisiti di cui al comma 3 che precede (ivi compreso il trasferimento della propria residenza) e al successivo art. 5;
- b) in caso di impedimento permanente del componente;
- c) in caso di assenza a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo.

6. La sussistenza di una delle cause di decadenza deve essere preventivamente contestata al componente interessato, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per formulare osservazioni.

Art. 5 Candidatura alla Consulta del Territorio

1. In seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, potranno candidarsi a far parte della Consulta tutti coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 4.

2. Successivamente alla chiusura dell'avviso, e in caso di posti divenuti vacanti, potranno accedere alla Consulta coloro che presenteranno apposita istanza di ammissione a seguito di formale riapertura dei termini dell'avviso pubblico.

3. I/le candidati/e, oltre ai requisiti di cui all'art. 4, come meglio riportati dall'avviso pubblico, non dovranno essere incorsi nelle cause ostative all'elettorato attivo previste all'art. 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche.

4. Saranno accolte tutte le candidature che presentino i requisiti richiesti dal Regolamento, nel rispetto delle rappresentanze di genere, avendo riguardo che il numero dei componenti eletti sia uguale al numero dei componenti di seguito indicato:

Bagno a Ripoli - Sorgane (3)

Croce a Varliano - La Fonte Bigallo (1)

Rimaggio - Candeli (1)

Grassina (4)

Ponte a Niccheri - Ponte a Ema (2)

Antella (2)

Balatro - Lappeggi (1)

Capannuccia - Quarate (2)

Osteria Nuova - San Donato (2)

Vallina (1)

Villamagna - Case San Romolo (2)

5. Sarà cura della commissione valutare l'accettazione di ulteriori candidature oltre il limite dei componenti sopra indicati, tenendo comunque in considerazione le proporzioni territoriali e fino ad un massimo di 21 (ventuno) componenti della Consulta.

6. Per tutto il tempo in cui rimane in carica, e comunque ogni qualvolta che la Consulta si riunisce, il componente la Consulta si impegna a confrontarsi con i cittadini del suo territorio.

7. Considerato che la partecipazione alla consulta è libera e gratuita, in caso di necessità e previa verifica della disponibilità, l'amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente spazi idonei alle sedute della Consulta del Territorio.

8. La nomina dei componenti della Consulta e la sua conseguente istituzione, sarà effettuata dal Sindaco su proposta di una commissione composta da:

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Presidente della IV Commissione consiliare

9. La commissione valuterà le candidature, tenendo conto, per quanto possibile di:

- rappresentanza di tutti i Territori indicati all'art. 2 comma 1;
- rappresentanza di genere e età;
- decorrenza della residenza, con favore delle più risalenti;
- aspetti motivazionali desumibili dalla candidatura.

Art. 6 Presentazione delle candidature

1. Ogni cittadino/a, che abbia i requisiti di cui sopra può presentare la propria candidatura secondo i tempi e le modalità che verranno indicate in apposito Avviso pubblico avendo cura di accludere una breve descrizione delle motivazioni della candidatura e di eventuali attività di volontariato sul territorio.

2. L'avviso prevederà un termine per la presentazione delle candidature di almeno 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.

3. Al fine di agevolare il massimo coinvolgimento dei territori, oltre a favorire la massima informazione attraverso il sito istituzionale e i canali social dell'Ente, verranno indette a cura dell'amministrazione comunale delle Assemblee pubbliche da tenersi nelle tre frazioni maggiori (Bagno a Ripoli, Grassina, Antella). Durante tali Assemblee sarà illustrato il presente Regolamento e, in sede di prima applicazione, le finalità perseguite con l'istituzione della Consulta del Territorio.

Art. 7 Incontri, convocazioni e funzionamento

1. La Consulta, in occasione della seduta di insediamento e sino all'elezione del Presidente, è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. Il Presidente convoca la Consulta, curandone gli incombeni, ogni volta che ne ravvisi la necessità e comunque almeno ogni 3 (tre) mesi.

3. L'invio delle convocazioni dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita; con analoghe modalità, il Presidente è tenuto altresì a convocare la Consulta ove lo richiedano:

- il Sindaco o la Giunta;

- il Presidente del Consiglio Comunale;
- almeno 4 (quattro) componenti inserendo all'ordine del giorno le questioni sollevate;

in tali casi la seduta deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

4. Le sedute della Consulta sono aperte al pubblico, che può presenziare senza diritto di parola. Possono partecipare ai lavori della Consulta, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio o il Consigliere Comunale delegato ai rapporti con la Consulta, ove nominato.

5. Il Servizio Comunale competente per ciò che riguarda tutta l'attività di supporto organizzativo e funzionale alla Consulta, è il Settore Affari Generali. Alla consulta deve comunque essere assicurato il supporto da parte degli uffici comunali competenti per materia.

6. Per la validità delle sedute della Consulta devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Consulta sono assunte con votazione a maggioranza dei votanti, ad eccezione degli argomenti per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

7. Degli incontri verrà redatto verbale a cura di un componente di volta in volta designato dal Presidente, da trasmettere in copia al Servizio Comunale di supporto per la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata e per l'invio tramite posta elettronica all'Assessore/Consigliere delegato, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti e ai Capigruppo consiliari. Contestualmente, a cura del Presidente, copia del verbale dovrà essere resa disponibile a tutti i componenti la Consulta.

8. La Consulta può chiedere che presenzino alle sue sedute, senza oneri per l'Amministrazione, Amministratori Comunali, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di Enti e Organizzazioni, esperti esterni e tutti coloro che siano ritenuti utili allo sviluppo della discussione su singoli temi trattati all'ordine del giorno.

Art. 8 Presidente e vice presidente

1. La Consulta del Territorio, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza assoluta dei componenti il/la Presidente e il/la vice presidente, individuandoli tra i componenti.

2. Il/La Presidente rappresenta la Consulta innanzi agli organi comunali, nonché nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Presiede e coordina i lavori della Consulta, convocandone gli incontri, fissando gli ordini del giorno e assicurando ogni altro incombenza utile agli scopi perseguiti.

3. È dovere del Presidente rappresentare agli organi comunali, ai soggetti pubblici e privati con i quali si relaziona, il contenuto di pareri, proposte, contributi in modo chiaro, completo e conforme a quanto stabilito dalla Consulta.

4. Il/La vice presidente svolge funzioni vicarie del/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità e resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

5. Nel rispetto della rappresentanza di genere, Presidente e vice presidente saranno, ove possibile, di genere diverso.

Art. 9 Dotazione organizzativa

1. Fermo quanto stabilito all'art. 6.3, su richiesta del Presidente, l'amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta, qualora necessario, la sede in cui potrà riunirsi.

Art. 10 Norma transitoria

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni dall'insediamento della Consulta, durante il quale ne sarà verificata l'attuazione al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
2. A tal fine, al termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sua istituzione, il Presidente invierà una relazione al Consiglio Comunale sull'attività svolta, evidenziando la necessità o meno di individuare eventuali correttivi per garantire il miglior funzionamento dell'Organismo.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della Delibera di approvazione.